



Segretaria Confederale
Area Contrattazione e Mercato del Lavoro

Roma, 29 marzo 2020

A tutte le Strutture

Loro Sedi

Oggetto: Nota su circolare INPS n. 47 del 28/03/2020

Care compagne e cari compagni,

nell'inviarvi la circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 che tratta delle misure di cassa a seguito del decreto legge 18/2020, vi inoltriamo anche questo primo commento delle misure in essa contenute.

Resta inteso che ci saranno interventi emendativi al decreto stesso durante l'iter parlamentare che potranno aggiungere o modificare le previsioni contenute nel medesimo e in questa circolare applicativa, e su cui vi terremo puntualmente aggiornati.

Nel **punto A** la circolare norma la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale e per gli eventi riconducibili alla emergenza epidemiologica da COVID-19.

I lavoratori devono risultare in forza alla data del 23/02.

La circolare chiarisce positivamente e dopo nostre sollecitazioni, che in caso di trasferimenti e/ o di cambi di appalto, si tiene conto anche del periodo di lavoro prestato presso il precedente datore di lavoro, cosa che ci rassicura rispetto alla possibilità di accedere alla cassa per migliaia di lavoratori e lavoratrici.

I lavoratori assunti dal 23/02 e fino al 17/03 dovrebbero essere recuperati con un emendamento al decreto che anche in questo caso abbiamo fortemente sostenuto.

Possono accedere al FIS le imprese con più di 5 dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del dlgs 148/2015 (Cigo e Cigs) e che operano in settori in cui non sono costituiti Fondi di Solidarietà ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del 148/2015.

L'accesso è consentito per il periodo dal 23/02 al 31/08 per un massimo di 9 settimane. Viene precisato che per la norma in questo caso non si chiede il contributo addizionale, le settimane non valgono per il limite delle 52 settimane nel biennio o delle 26 nel biennio mobile per il FIS e si deroga al limite nel quinquennio mobile, della durata massima e dell'1/3 delle ore lavorabili.

Non è richiesta l'anzianità di 90 giornate.

Possono, e questo è aspetto positivo e maggiormente chiaro rispetto al dettato normativo, richiedere accesso a Cig e FIS anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di utilizzo.

I periodi di cassa **COVID-19 nazionale** (vi raccomandiamo l'importanza di scrivere correttamente la causale) sono neutralizzati ai fini di ulteriori e differenti richieste, ovvero queste 9 settimane non incidono ai fini del totale del contatore complessivo.

Per quanto riguarda le procedure la circolare risulta essere non priva di criticità e di previsioni su cui esprimiamo un netto giudizio negativo.

Esplicita, come da decreto, che non si applica l'Art. 14 del d.lgs 148/2015, ma che restano l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, anche per via telematica, da concludersi entro 3 giorni dalla comunicazione.

Questo rimane per la CGIL un presidio essenziale di trasparenza, di democrazia e di tutela dei lavoratori coinvolti, che dovrà continuare ad essere preteso nell'ambito della contrattazione ed effettuato.

La circolare esplica tuttavia che non deve essere data esecuzione di tali adempimenti da parte del datore di lavoro a INPS e che pertanto l'istituto potrà procedere a prescindere dagli stessi alla adozione del provvedimento autorizzativo.

Questa è per noi una forzatura inaccettabile del dettato normativo, che la fase emergenziale non giustifica e alla quale ci opporremo, per salvaguardare e se possibile potenziare il ruolo del sindacato nella delicata fase di governo della concessione degli ammortizzatori sociali.

Le domande debbono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione.

La valutazione di merito delle domande sarà semplificata, anche in ragione della non-applicazione dell'Art. 11 sulla dimostrazione della transitorietà e sussistenza dei requisiti.

Non deve pertanto essere allegata alcuna relazione tecnica sulla causale COVID-19 nazionale, ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari.

Altro punto negativo della circolare riguarda le modalità di pagamento.

Se infatti la circolare ribadisce che rimane inalterata la possibilità di anticipo da parte delle imprese (punto a cui ci dobbiamo assolutamente riferire in sede di contrattazione), la stessa conferma che, in via di eccezione, le imprese possono chiedere il pagamento diretto, senza dover produrre a suo sostegno, come nella norma avviene, elementi comprovanti la difficoltà finanziaria della Azienda.

Lo stesso vale anche per il FIS e la CISOA.

Pare quindi evidente che ci sarà la corsa alla richiesta di pagamento diretto da parte INPS, aggravando ulteriormente il carico sull'Istituto e determinando il rischio di ritardi nel pagamento delle prestazioni.

Per noi vale quanto già abbiamo sostenuto in queste settimane, cioè che dobbiamo insistere affinché le imprese procedano ad anticipare i trattamenti di cassa.

La circolare conferma che per le imprese che insistono in comuni già oggetto di un primo decreto di riconoscimento di cassa COVID -19, i periodi già concessi si aggiungono, determinando un riconoscimento massimo complessivo di 3 mesi e 9 settimane.

Per chi fosse già in trattamento di Cigo, per 9 settimane si possono trasformare i periodi già accordati; a tal fine seguiranno apposite istruzioni operative.

Resta confermato, positivamente, che l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa al riconoscimento della cassa.

Problematica è anche l'affermazione relativa alla prevalenza del trattamento di cassa integrazione salariale sulla malattia che, se pur corrispondente al dettato della norma, l'istituto aveva sempre trattato in maniera meno netta.

Resta in particolare per noi estremamente critica l'applicazione di tale norma alle malattie la cui attivazione è precedente al trattamento di integrazione salariale.

Nel punto A.1, dedicato alle risorse finanziarie viene reso evidente che le risorse a disposizione in questo capitolo sono necessarie per coprire i trattamenti di Cassa e FIS concessi in deroga alle disposizioni normative e con riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi regolamenti per le aziende iscritte ai Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015. Viene altresì confermato lo stanziamento di 80 milioni per i Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativi (artigianato e somministrazione).

Il **punto B** si riferisce alle Aziende che sono attualmente in CIGS, specificando che le stesse possono sospendere il programma di Cigs e utilizzare per 9 settimane la Cigo COVID-19. Per le stesse, tuttavia, sarà necessario fare domanda al Ministero del Lavoro di sospensione del trattamento di Cigs in corso per poi avere la attivazione della Cigo COVID. La Cigo COVID sospende e sostituisce il trattamento di Cigs, ma evidenziamo preoccupazione per l'allungamento dei tempi che questa procedura autorizzatoria potrebbe determinare.

Nello stesso punto viene altresì specificato che le aziende che non rientrano per settore di appartenenza nel campo di applicazione della Cigo (terziario e turismo con più di 50 dipendenti) possono fare domanda di cassa integrazione in deroga.

Rimarchiamo come per la Cgil questo rimane un punto problematico, oggetto di segnalazione e di uno specifico emendamento perché sarebbe maggiormente corretto, dal nostro punto di vista, riconoscere anche a queste imprese l'accesso alle 9 settimane di Cigo COVID-19.

Nel **punto C**, dedicato al FIS, viene ribadito come l'assegno ordinario per COVID-19 possa essere riconosciuto anche alle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti, in deroga alle norme costitutive del Fondo di Integrazione Salariale e come non valgano i tetti aziendali per tutto il 2020. Anche in questo caso rimangono le criticità in merito al pagamento della prestazione.

E' confermata la possibilità sopra i 15 dipendenti di anticipare la prestazione mentre da 5 a 15 vale il pagamento diretto INPS. Anche in questo caso è lasciata comunque facoltà alla Aziende con più di 15 dipendenti di ricorrere al pagamento diretto INPS senza essere tenuti a dimostrare la condizione di difficoltà economica.

Nel trattamento di FIS non sono riconosciuti gli assegni al nucleo familiare.

In caso di aziende che stanno usufruendo dell'assegno di solidarietà può essere concesso l'assegno ordinario a totale copertura dell'orario di lavoro, sempre nell'ambito delle 9 settimane previste.

Come sancito al **punto D**, per i FDS di cui all'articolo 26 del d.lgs 148/2015 le domande di accesso all'assegno ordinario COVID-19 possono essere accolte, nei limiti di tetti aziendali (diversamente da quanto previsto per il FIS). Tuttavia, la circolare precisa anche che i datori di lavoro iscritti a tali fondi non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l'accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto in commento.

Se l'accesso alla prestazione è subordinato a procedure con obbligo di accordo, tale accordo può essere raggiunto anche successivamente alla presentazione della domanda. In assenza di accordo quindi, la prestazione non sarà autorizzata.

Anche per questi fondi l'iter istruttorio risulta semplificato e si prevede su richiesta il pagamento diretto INPS.

I Fondi delle province autonome di Trento e Bolzano non possono godere di risorse aggiuntive.

Per l'accesso alle prestazioni del Fondo del Trentino non sono richieste le 30 giornate di anzianità lavorativa.

Per i dipendenti che afferiscono ai Fondi servizi ambientali e attività professionali, non ancora operativi, la prestazione sarà garantita dal FIS. Anche in questo caso la questione è stata opportunamente interpretata secondo la nostra sollecitazione.

Per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà bilaterali alternativi ad essi sono destinati 80 milioni aggiuntivi alle risorse in loro disponibilità.

È reso evidente come le imprese interessate possono accedere esclusivamente alle prestazioni del fondo e sia quindi loro precluso l'accesso alla deroga.

Evidenziamo che garantire per tutti le 9 settimane richiederà certamente un incremento delle risorse stanziato dal Governo su cui serve immediata garanzia a tutela del diritto alla prestazione per tutti i lavoratori che afferiscono a questi fondi.

Per quanto riguarda FSBA la circolare evidenzia che non esistono limiti dimensionali e che non rileva, ai fini della concessione della prestazione, se le aziende siano o meno in regola con i pagamenti.

Prevale quindi, anche in considerazione dello stanziamento statale, il diritto alla prestazione dei lavoratori che, per quanto noi pensiamo, dovrà anche essere accompagnato da regolari versamenti al Fondo da parte delle aziende non adempienti, a tutela di un sistema bilaterale consolidato e efficiente.

Nulla si dice per quanto concerne le procedure che per noi restano quelle previste dal Fondo, a partire dal vincolo dell'accordo per ottenere l'accesso al trattamento.

La circolare riprende positivamente, al **punto E**, la norma dell'Art.8 legge 457/1972, non contemplata direttamente nel decreto, legandola quindi alla possibilità di attivare la sospensione per emergenza epidemiologica anche per la CISOA.

Specifica poi (riprendendo questo chiarimento anche nel capitolo dedicato alla deroga) che qualora siano già state fruite le giornate annuali possibili, si deve accedere al trattamento di CIGD.

Restano escluse le aziende che possono accedere alla CIGO.

In questo capitolo preoccupa la parte delle procedure che indica in 30 giorni il tempo in cui può essere espresso il parere prima di concedere la prestazione, un periodo decisamente lungo che può provocare ritardi nell'effettivo riconoscimento delle prestazioni.

Il punto F è dedicato ai chiarimenti relativi al riconoscimento del trattamento di cassa in deroga.

Le regioni e le province possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per massimo 9 settimane ai datori di lavoro privati compresi tutti quelli esplicitamente segnalati dal decreto.

La circolare richiama la possibilità di accesso per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, qualora l'azienda abbia già esaurito il numero massimo di giornate indennizzabili con la cassa ordinaria.

La circolare poi precisa che *“Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell'intero periodo concedibile, potranno con*

un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.” La ratio di questo periodo nonché la sua formulazione appaiono ambigue; la nostra interpretazione è quella di leggerci una indicazione della possibilità, in presenza di risorse, di concedere, attraverso un decreto regionale finalizzato, ulteriori periodi a quelle aziende che non avessero richiesto, in prima battuta, tutte le 9 settimane fruibili.

Ancora una volta si richiama il fatto che chi accede a CIGO, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterali non può accedere alla deroga, così come viene ancora specificato che accedono alla CIGD le imprese che non versano alla CIGO, ma solo alla CIGS.

I periodi di concessione definiti nel DL 18, per Emilia Romagna, Lombardia e Veneto si aggiungono a quelli già precedentemente concessi.

Per quanto riguarda gli accordi e le procedure, la circolare conferma che fino a 5 dipendenti le aziende sono esonerate dall'accordo mentre per le imprese con più di 5 dipendenti l'accordo viene equiparato al semplice esperimento delle procedure di cui all'articolo 19 comma 1 (informativa, consultazione, esame congiunto).

Anche in questo caso, pur in presenza di un dettato esplicativo più rassicurante di quello previsto in caso di Cigo si depotenzia, tramite la circolare, la necessità di tenere in considerazione il raggiungimento o meno dell'intesa fra le parti.

Nella deroga sono riconosciuti gli ANF e, per gli operai agricoli, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini della disoccupazione agricola.

Resta escluso il lavoro domestico (anch'esso oggetto di un nostro emendamento al decreto) e l'unico requisito richiesto è quello di essere in forza al 23/02.

Non serve un requisito di anzianità e anche in questo caso non c'è alcun contributo addizionale da corrispondere.

La presenza di ferie pregresse non è ostativa al riconoscimento del trattamento.

Opportunamente la circolare esplicita il diritto all'accesso anche per i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13 e 18 del dlgs 81/2015, nei limiti delle giornate di lavoro calcolate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Le domande devono essere inviate alle Regioni e viene definito un monitoraggio per individuare prima la stima della spesa e poi la spesa effettiva rispetto alle settimane autorizzate.

Evidenziamo come il punto sulle istruzioni operative (**punto G**) preveda un complesso sistema di trasmissioni, autorizzazioni e concessioni i cui tempi paiono in contraddizione con le dichiarazioni ottimistiche di questi giorni da parte delle Istituzioni che spingono i lavoratori a confidare nella possibilità di ricevere il pagamento delle integrazioni salariali già nelle prossime settimane e, quindi, quasi in contemporanea con l'emissione del normale cedolino paga.

Al **punto H** la circolare esplicita che per quanto riguarda le Aziende multilocalizzate viene individuata una procedura ad hoc per quelle che hanno unità produttive in più di 5 Regioni.

Le province autonome di Trento e Bolzano, sono equiparate, lo ricordiamo, a regioni.

In questo caso la prestazione viene gestita istruita è concessa dal MLePS.

Anche in questo caso i tempi della istruttoria, facilitata dalla semplicità dei dati che devono essere trasmessi (numero beneficiari, periodi di intervento e ore complessivamente autorizzate), ci paiono potenzialmente lunghi rispetto alle necessità di garantire tempestivamente sostegno al reddito.

In caso di aziende multilocalizzate presenti in meno di 5 Regioni andrà fatta una domanda a ogni singola Regione.

E' evidente che siamo di fronte ad una norma interpretativa che ubbidisce a criteri di urgenza ed emergenza, che mira a semplificare procedure e tempi a volte in modo efficace, a volte invece in modo sbrigativo e soprattutto non rispettoso delle nostre prerogative laddove nega il ruolo di interlocuzione alle Organizzazioni Sindacali nella tutela dei lavoratori coinvolti.

Sarà pertanto opportuno cercare per via negoziale di ripristinare, per quanto possibile, quanto la circolare sembra voler azzerare, evitando di avallare fin da ora il principio secondo il quale una emergenza, la cui portata nessuno nega, possa essere strumentalizzata dalle imprese per giustificare comportamenti unilaterali e scorretti.


Eventuali e ulteriori approfondimenti seguiranno nei prossimi giorni.

Un caro saluto.

Coord. Area Contrattazione e MdL
Cristian Sesena



Coord. Nazionale MdL
Corrado Ezio Barachetti



p.la Segreteria
Tania Scacchetti

